



# COMUNE DI FORTE DEI MARMI

(Provincia di Lucca)

1° SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA  
Servizio Imposte e Tasse, Tributi

Ufficio TRIBUTI

ALLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto:** Chiarimenti sull'imposta di soggiorno per le strutture ricettive non alberghiere.

**Richiamate:**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 10.02.2020 con la quale è stata istituita l'Imposta di soggiorno e approvato il relativo regolamento di attuazione;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 09.02.2023 con la quale è stata approvata la misura dell'Imposta di soggiorno per l'anno 2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.2023 con la quale sono state apportate alcune modifiche al regolamento esistente al fine di adattarlo alla normativa vigente;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 16.05.2023 con la quale sono state apportate ulteriori modifiche al regolamento esistente;

Considerato che per le strutture ricettive non alberghiere l'imposta è commisurata come segue:

Case e appartamenti per vacanze €. 2,00  
Affittacamere €. 1,50  
Bed & Breakfast €. 1,50  
Altre €. 1,50

Si rende necessario per maggiore chiarezza definire le suddette categorie e pertanto:

- ➔ per case e appartamenti per vacanze si intende quanto disposto dall'art.57 della Legge Regionale n.86/2016 che recita testualmente: *"1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari ad uso residenziale composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per il soggiorno dei turisti. 2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, come definiti nel regolamento. 3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande e l'offerta di servizi propri delle strutture alberghiere"*;
- ➔ per affittacamere si intende quanto disposto dall'art.55 della Legge Regionale n.86/2016 che recita testualmente: *"1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive composte da non più di sei*



camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi. 2. Gli affittacamere possono essere gestiti: a) in forma imprenditoriale; b) in forma non imprenditoriale. 3. L'attività di affittacamere svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di affittacamere nell'ambito del medesimo edificio. 4. L'attività di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio. 5. Abrogato. 6. Abrogato.”;

➔ per bed and breakfast si intende quanto disposto dall'art.56 della Legge Regionale n.86/2016 che recita testualmente: 1. Sono esercizi di bed and breakfast le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi e viene somministrata la prima colazione. 2. I bed and breakfast possono essere gestiti: a) in forma imprenditoriale; b) in forma non imprenditoriale. 3. L'attività di bed and breakfast svolta in forma imprenditoriale può prevedere la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di bed and breakfast nell'ambito del medesimo edificio. 4. L'attività di bed and breakfast svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio. 5. Nel regolamento di cui all'articolo 3, la Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo dei bed and breakfast che viene affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.”;

➔ nelle altre sono da ricomprendersi le locazioni brevi di cui all'art.4 del D.L 50/2017 ovvero “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online”.

Responsabile Ufficio Tributi

Rag. Gino Destro

